

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **204/1975** (ECLI:IT:COST:1975:204)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **ASTUTI**

Udienza Pubblica del **04/06/1975**; Decisione del **27/06/1975**

Deposito del **10/07/1975**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8003**

Atti decisi:

N. 204

ORDINANZA 27 GIUGNO 1975

Deposito in cancelleria: 10 luglio 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. ASTUTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti promossi con ricorsi dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, rispettivamente notificati il 26 luglio 1974, il 20 e 16 gennaio 1975, depositati in cancelleria il 14 agosto 1974, il 24 e 30 gennaio 1975 ed iscritti al n. 16 del registro 1974 ed ai

nn. 2 e 3 del registro 1975, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 10 maggio 1974, 14 agosto 1974 e 28 ottobre 1974, sul trasferimento delle foreste demaniali alle predette Regioni.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1975 il Giudice relatore Guido Astuti;

uditi gli avvocati Fabio Alberto Roversi Monaco e Vittorio Passerini, per la Regione Emilia-Romagna, l'avv. Aldo Sandulli, per la Regione Lazio, l'avv. Enzo Cheli, per la Regione Toscana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con i ricorsi sopraindicati le Regioni Emilia-Romagna, Lazio e Toscana hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in ordine ai decreti ministeriali con i quali è stato effettuato il trasferimento alle Regioni stesse delle foreste appartenenti allo Stato, a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281; che i ricorsi prospettano questioni concernenti l'applicazione della stessa legge, sotto profili in parte comuni e collegati da identità dell'oggetto, e che pertanto può disporsi la riunione dei giudizi, per la loro definizione con unica sentenza.

Considerato che ai fini di una più completa istruttoria, anche in accoglimento delle istanze formulate dalle Regioni ricorrenti, salva e impregiudicata ogni decisione sulle questioni pregiudiziali e di merito, è opportuno acquisire i seguenti atti, documenti ed elementi, relativi ai provvedimenti ministeriali che hanno dato luogo ai ricorsi, e precisamente:

a) deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali n. 2 in data 10 marzo 1972, e n. 2/67 in data 17 aprile 1973;

b) corrispondenza intercorsa tra lo Stato e le Regioni in occasione del trasferimento delle foreste;

c) elenco analitico e consistenza dei boschi da seme, dei vivai interregionali, e delle aziende pilota;

d) elenco e consistenza dei parchi nazionali del Lazio;

e) elenco, tipologia e consistenza delle riserve naturali;

f) elenco e tipologia dei fabbricati non pertinenti alla gestione delle foreste (sedi di uffici amministrativi e stazioni forestali dell'Azienda di Stato; immobili con destinazione civile, agricola e industriale; alberghi, colonie, case per ferie; conventi e luoghi di culto, ecc.);

g) elenco dei terreni ed immobili soggetti a vincolo militare.

Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito dei giudizi;

dispone la riunione dei giudizi in epigrafe;

ordina che entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza siano depositati presso la cancelleria di questa Corte, a cura dei Ministeri interessati, gli atti, documenti ed elementi sopra indicati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.